

Formazione in materia di sicurezza per i docenti di scuole e università

di **Redazione**

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con [risposta a interpello n. 1 del 18 settembre 2025](#), ha offerto chiarimenti in merito ai «*percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall'art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Regioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n.8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)*».

Il Dicastero chiarisce che il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.

La Commissione, infatti, ha ricordato che l'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, impone al datore di lavoro di garantire formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, specifica rispetto ai rischi connessi alle mansioni. L'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha sostituito quelli del 2011 e 2016, stabilendo che la durata minima della formazione specifica è di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi, e individuando i settori a rischio tramite codici ATECO 2007: il settore Istruzione (cod. 85) è classificato a rischio medio. Tuttavia, lo stesso accordo prevede una condizione particolare: i lavoratori, indipendentemente dal settore, che non svolgano mansioni comportanti la presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare corsi di formazione a rischio basso, sempre nel rispetto delle risultanze della valutazione dei rischi. Tale principio era già contenuto nell'accordo del 2012 e nell'interpello n. 11/2013, che avevano chiarito come la formazione debba essere calibrata sull'effettiva mansione, non esclusivamente sul codice ATECO di appartenenza.

Pertanto, i docenti che svolgono attività d'aula, senza accesso a laboratori, reparti produttivi o contesti con rischi specifici, possono legittimamente partecipare a corsi per rischio basso. Tale orientamento rispetta il principio di proporzionalità della formazione, che dev'essere sempre «*sufficiente ed adeguata*» alle condizioni reali di lavoro, evitando un'imposizione standardizzata non corrispondente ai rischi effettivi.



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**

